

# ASSI

successore ex lege UNIRE (Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

# DETERMINAZIONE N. UPSDEL 29/12/204

## AREA SELLA .OGGETTO: PAGAMENTO CANONE ANNUALE AD AZ. AGR. ALBERESE PER PERFORMANCE TEST

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2006 tra U.N.I.R.E./Regione Toscana/Az. Agr. Alberese per la realizzazione di un "centro di eccellenza del cavallo da sella italiano", individuandone la collocazione nelle strutture ed impianti del Centro Militare Veterinario di Grosseto, dati in concessione dal Ministero delle Finanze all'Azienda Regionale Agricola di Alberese;

**CONSIDERATO** che nel citato Protocollo era indicata l'esigenza di provvedere ad una serie di interventi di miglioramento e riqualificazione delle strutture finalizzate, nell'immediato, alla effettuazione della edizione 2006/2007 del Performance test e, in prospettiva, "al raggiungimento del prioritario obiettivo strategico di creazione del Centro di eccellenza";

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 4795 del 27 luglio 2006 con la quale, in esecuzione di quanto previsto nel Protocollo d'intesa, è stata approvata una convenzione pluriennale, di durata novennale, tra U.N.I.R.E./Regione Toscana/Az.Agr. Alberese per la realizzazione "di un centro di eccellenza del cavallo da sella italiano negli immobobili del CE.MI.VET. di Grosseto, nell'ambito del quale riconoscere allo svolgimento del Performance test valenza di attività sostanziale e propedeutica alla attuazione del progetto stesso";



## ASSI

successore ex lege UNIRE (Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

**VISTO** l'art. 17 della citata convenzione che, in merito ai lavori da effettuare al Centro, afferma che i lavori di ristrutturazione e riattamento sono eseguiti in via preventiva, ma assumono la natura di fornitura di servizi resa per la durata novennale all'U.N.I.R.E., che parteciperà alle spese mediante un canone annuale;

**CONSIDERATO** che l'art. 17 prosegue affermando che il canone annuo, "in sede di prima valutazione e di prima annualità", è determinato nella misura "massima" di €. 22.000,00 e che "il canone così determinato sarà sottoposto in aumento od in diminuzione in ragione dei costi finali di rendicontazione documentata che l'Alberese fornirà all'U.N.I.R.E. a completamento dei lavori", nonché "in ragione della concessione di specifico contributo da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che la Regione si è impegnata ad ottenere".

PRESO ATTO che l'U.N.I.R.E., in esecuzione di quanto disposto dal Protocollo d'intesa e dalla convenzione pluriennale, ha stipulato per ciascun anno una convenzione annuale con l'Az. Agr. Regionale di Alberese per la realizzazione degli annuali Performance test, all'interno della quale, tra le varie spese, è stato previsto uno specifico articolo con il quale è stato riconosciuto in favore dell'Alberese l'importo di €. 22.000,00 + I.V.A. quale canone annuale "a sostegno dei lavori di miglioramento degli impianti per lo svolgimento del Performance test e/o di altre attività istituzionali dell'U.N.I.R.E.,...per l'utilizzo esclusivo dello stesso da parte dell'U.N.I.R.E."

**CONSIDERATO** che l'U.N.I.R.E., nell'ambito della citata convenzione pluriennale, ha organizzato, mediante convenzioni annuali con l'Alberese, i Performance test per gli anni 2006/2007 (9° Perf. Test), 2007/2008 (10° Perf. Test), 2008/2009 (11° Perf. Test), 2009/2010 (12° Perf. Test) liquidando a favore dell'Azienda Agricola, per ciascun anno, l'importo di €. 22.000,00 + I.V.A. quale canone annuale;

**TENUTO CONTO** che l'U.N.I.R.E. ha ritenuto di non effettuare più, a decorrere dall'anno 2011, il Performance test per le seguenti motivazioni:

- la modifica del quadro normativo apportata dal nuovo Disciplinare approvato con D.M.
  n.3580 del 12/06/2008, in base al quale ogni puledro maschio, purché iscritto al Registro puledri, può essere adibito a riproduttore, configurandosi quindi il Performance test soltanto come uno degli elementi per l'iscrizione degli stalloni nella classe di merito "A";
- la situazione finanziaria dell'Ente, per la quale viene richiesta ogni iniziativa utile che sia finalizzata alla diminuzione delle spese;
- l'avvio di altri sistemi di valutazione genetica, con particolare riferimento alla elaborazione degli indici genetici i quali, oltre a rappresentare lo strumento di valutazione più affidabile e diffuso in Europa, hanno un costo di realizzazione molto più contenuto rispetto al Perf. Test;

**CONSIDERATO** che tale decisione è stata assunta d'intesa con il il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che ha comunicato il proprio avviso con nota prot. n. 24009 del 27 ottobre 2010;



VISTA la fattura n. 30 del 28 febbraio 2011 di €. 22.000,00 + I.V.A. emessa dalla Azienda Regionale Agricola di Alberese quale canone annuale per l'anno 2011;

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte, di liquidare la citata fattura, in considerazione che la decisione di sospendere il Performance Test è stata resa nota all'Alberese a stagione già iniziata, e contestualmente di interrompere per gli anni successivi la convenzione pluriennale citata;

**CONSIDERATO**, che tale decisione trova giustificazione nel fatto che le migliorie sono state effettuate a strutture non di proprietà dell'U.N.I.R.E., ma in uso all'Alberese e che le stesse, pertanto, restano a vantaggio della stessa che, pur in assenza del Performance test, ne potrà trarre beneficio impiegando il Centro per altre attività;

VISTA la nota n. 2011/61291 del 25/10/2011 con cui l'ASSI ha trasmesso, alle Autorità centrali competenti per l'approvazione, unitamente alla documentazione contabile, la deliberazione commissariale n. 98 del 25.10.2011 con cui e stato deliberato il bilancio preventivo 2011;

VISTA la nota del 3 novembre 2011 n. 0021069 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vigilante, con cui, considerata la presa d'atto del Collegio sindacale in ordine al suddetto documento contabile, in attesa della definitiva approvazione del bilancio medesimo, invita l'ASSI a "valutare la possibilità di operare sempre in dodicesimi assumendo gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011";

VISTA la deliberazione commissariale adottata in data 7 novembre 2011 n.103 con cui viene valutata la necessità di disporre che gli impegni di spesa vengano disposti limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti appostati nel bilancio preventivo 2011, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

VISTO il cap. 127.000 "Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

VISTA la relazione tecnico illustrativa dell'Area Sella;

#### **DETERMINA**

- di impegnare la spesa di €. 26.400,00 sul cap. 127.000 "Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali".dell'esercizio finanziario 2011 per il pagamento in favore dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese dell'importo di €. 22.000,00 + I.V.A. quale canone annuo per il 2011 previsto per gli interventi di miglioramento e riqualificazione effettuati alle strutture del Centro di Grosseto;
- contestualmente, di avviare le procedure per la risoluzione, a decorrere dall'anno 2012, della convenzione pluriennale, di durata novennale, tra U.N.I.R.E./Regione Toscana/Az.Agr.



## ASSI

successore ex lege UNIRE (Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

Alberese, approvata con determinazione del Segretario Generale n. 4795 del 21/1 luglio 2006, essendo venuto a mancare l'oggetto della convenzione stessa.

F.TO II. SEGRETARIO GENERALE Francesco Ruffo Scaletta

0/32/2014

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE E QUINE VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A • 00147 ROMA • TEL. 06.518971 • FAX 06.51897200 www.unire.it • E-MAIL: unire@unire.it • Codice Fiscale 02642470583



### Appunto per il Segretario Generale

Oggetto: azienda agricola alberese.

Con riferimento alla questione relativa alla liquidazione della fattura dell'azienda agricola alberese relativa all'anno 2011, si osserva quanto segue.

L'art.17 della convenzione pluriennale per la prestazione di servizi per la realizzazione del performance test, prevede il versamento dell'importo di euro 22.000,00 a titolo di canone annuo per la partecipazione alle spese dei lavori di ristrutturazione e riattamento necessari per la prestazione dei servizi per la realizzazione del Performance test.

Orbene, nel 2011, a seguito di apposita indicazione ministeriale fornita con nota del 27 ottobre 2010, il Performance test non si è disputato, ma l'azienda agricola alberese ha inviato ugualmente la fattura relativa all'anno 2011, non avendo ricevuto la disdetta dal rapporto convenzionale da parte dell'Assi. Peraltro, si rappresenta che, nella convenzione, non è prevista la possibilità di risolvere anticipatamente alla scadenza del novennio la convenzione, cosicché la vicenda presenta ulteriori difficoltà benché si sia dell'avviso che la risoluzione anticipata del rapporto discenda comunque dai principii del codice civile.

Pertanto, è necessario: 1) procedere immediatamente alla risoluzione del rapporto, onde evitare la vigenza della convenzione con la possibilità di ulteriori richieste di pagamento da parte dell'Alberese; 2) per quanto concerne l'anno 2011, pur nell'incertezza che discende dalla natura spuria del canone (in parte per i servizi, in parte come contributo dell'Assi per i lavori integralmente effettuati), si è dell'avviso che, relativamente all'anno 2011, in mancanza altresì di una tempestiva risoluzione del contratto, le somme siano dovute all'azienda agricola alberese; ciò a maggior ragione se si considera che non vi è rapporto sinallagmatico tra prestazione dei servizi relativi al performance test (non avvenuta nel 2011) e pagamento del canone, cosicché la mancata prestazione del servizio non induce ad escludere la controprestazione; 3) è opportuno, prima di procedere al pagamento, acquisire l'acquiescenza dell'azienda agricola alla risoluzione anticipata della convenzione con la contestuale la rinuncia ad ogni pretesa economica per gli anni successivi al 2011.

Da ultimo, non può sottacersi che, in caso di mancata soluzione concordata della questione, un eventuale contenzioso instaurato dall'Azienda Agricola, di incerto esito in ragione della formulazione della convenzione che disciplina il rapporto, avrebbe ad oggetto il canone per tutto il periodo di durata della convenzione.

Cordiali saluti

Midicio legale

Sede, 20 gennaio 2012